

Circolare ABI serie Tributaria n. 55 - 30 novembre 1998

Ambito applicativo dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Per opportuna notizia e documentazione si riporta in appresso il testo della risoluzione ministeriale n. 1998/90666 del 4 novembre 1998, con la quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, a riscontro di una richiesta avanzata dall'Associazione, si è pronunciato in ordine al trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'imposta di bollo, ai documenti, indicati dall'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 642/72, inviati dalle banche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In ordine al disposto dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 460 - che, come noto, considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" - è stata sollevata la questione se i documenti, quali, ad esempio, gli estratti conto, di cui all'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/72, fossero da ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 17 del ripetuto D.Lgs. n. 460.

In proposito, è sembrato legittimo ritenere che i documenti della specie potessero fruire del cennato regime di esenzione, sia perché l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole in ordine agli estratti conto inviati alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge-quadro sul volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (cfr. risoluzione ministeriale del 21 ottobre 1995, n. V/10/1401/95) sia perché il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti non solo gli atti, documenti, ecc. soggetti all'imposta di bollo alla cui formazione le organizzazioni in parola (ONLUS) abbiano partecipato (posti in essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti), per i quali l'onere economico avrebbe fatto carico alle richiamate organizzazioni.

Peraltro, allo scopo di assicurare una uniformità di interpretazione alla norma in discorso, con particolare riferimento al trattamento fiscale da riservare ai predetti atti, è stata ravvisata l'opportunità - su conforme parere del gruppo di lavoro in materia di imposta di bollo della Commissione tecnica tributaria dell'Associazione - di interessare in proposito i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 1998/90666 del 4 novembre u.s., nel confermare l'avviso espresso dalla scrivente, ha sottolineato che "l'agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come enti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997 non consente l'esclusione degli estratti conto, ed ha pertanto ritenuto che "gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo".

Risoluzione prot. n. 98/ 90666 del 4 novembre 1998

allegato alla circolare ABI serie Tributaria n. 55 anno 1998

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Oggetto: Imposta di bollo - Ambito applicativo dell'art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Con la nota sopra distinta codesta Associazione, nel richiamare l'art. 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", chiede di conoscere se i documenti - quali, ad esempio, gli estratti di conto corrente - di cui all'art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, inviati dalle banche alle predette organizzazioni, siano da ricondurre al regime di esenzione previste dal citato art. 17. Al riguardo codesta Associazione osserva, in primo luogo, che sono stati dichiarati esenti dall'imposta di bollo gli estratti di conto corrente inviati dalle banche alle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, (c.d. legge sul volontariato) con risoluzione prot. n. V/10/1401/95 del 21 ottobre 1995 e, in secondo luogo, che il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti dal tributo in parola non solo gli atti, documenti ecc. alla cui formazione le ONLUS abbiano partecipato (posti in essere da queste ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti).

In relazione a quanto sopra, si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come enti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997 non consente l'esclusione degli estratti conto (il cui invio peraltro è previsto dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Ciò posto, si ritiene che gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo.

IL DIRETTORE GENERALE